

PROTOCOLLO
SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI
MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA O
COLLEGAMENTO DA REMOTO
STIPULATO FRA
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI ANCONA
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO DELLA
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
CAMERA MINORILE DI ANCONA

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Mirandè

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 W 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Ritenuto che occorre garantire lo svolgimento delle udienze con modalità idonee ad assicurare il contraddittorio tra le parti.


Ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

- a. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al Pubblico Ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
- b. Laddove, nell'udienza di cui al precedente punto a), si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali territoriali e/o sanitari, così come del CTU a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità tutte previste sub punto 2), lett. a, b, c, d.
- c. I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, faranno sapere, tramite PEC, se le parti consentono e se saranno in grado di effettuare collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link



- contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale, eventualmente unitamente al difensore, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia (in particolare ciascun soggetto avrà ingresso nei locali del Tribunale indossando apposita mascherina e mantenendo rigorosamente la distanza minima di metri due da qualsiasi altro soggetto).
- d. Ove si tratti di ascoltare un minore l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi.
- e. Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, e non sia possibile organizzare l'ascolto in uno spazio neutro, ad esempio presso i locali del consultorio competente, lo stesso verrà ascoltato di persona in tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia sopra ricordate.
- f. Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale o un tutore del minore che non si trova in comunità, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore/tutore, ove disponibile, oppure, in caso negativo, "di persona" in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
- In tutti i citati casi, comunque, l'ascolto del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile e non differibile ad un momento successivo al 30 giugno 2020.
- g. I procuratori delle parti invieranno PEC contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- h. Nei procedimenti, stante la mancanza di fascicolo telematico, con riguardo a quelli aperti su ricorso del pubblico ministero, il ricorso verrà depositato sia telematicamente a mezzo applicativo SIGMA, sia in cartaceo. I procuratori delle parti depositeranno tutti gli atti attraverso la p.e.c. comunicata sia al tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei Servizi Sociali, territoriali e/o sanitari o consulenti tecnici di ufficio verranno depositate a mezzo p.e.c. presso il tribunale e la cancelleria provvederà a comunicarle ai procuratori delle parti costituite.
- i. Qualora fosse necessario, nel corso dei procedimenti camerati, assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari territoriali e/o sanitari, anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto, con invio di apposito link di invito o con altre idonee modalità eventualmente concordate.
- j. Verranno predisposti dal CNF, e messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto



L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ANCONA

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Miranda



- a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c. verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- d. il giudice, il pubblico ministero se presente, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola al pubblico ministero, ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza;
- e. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo;
- f. la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito;
- g. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- h. al termine dell'udienza, il giudice inviterà il pubblico ministero se presente ed i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
- i. il giudice dà lettura del verbale di udienza;
- j. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:
 1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
 2. garantisce ai magistrati togati ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
 3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, giudici onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;
 4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Vengono indicati quali responsabili del monitoraggio del presente protocollo il dott. Vincenzo Capezza (Presidente del Tribunale per i Minorenni) la dr.ssa Giovanna Lebboroni (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) l'Avv. Raffaella Busini (avv.busini@libero.it - referente per i Consigli dell'Ordine del distretto), l'Avv. Eleonora Tagliabue (avv.e.tagliabue@virgilio.it - referente per le Camere Minorili del distretto).

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ANCONA

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Miranda

Le parti firmatarie convengono sin d'ora che il presente protocollo ha natura sperimentale della durata fino al 11 maggio 2020, con possibilità di prorogarlo, con le conseguenti modifiche che si ritenessero necessarie.

Letto, approvato e sottoscritto,
Ancona, 23/4/20

Tribunale Per i Minorenni delle Marche
Il Presidente:
Dott. Vincenzo Capezza

Procura della Repubblica C/o T.M.
Il Procuratore
Dott.ssa Giovanna Lebboroni

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona
Il Presidente

Avv. Maurizio Miranda, anche per conto del
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Avv. Tommaso Pietropaolo,
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo Avv. Stefano Chiodini,
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata Avv. Maria Cristina Ottaviani,
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro Avv. Cinzia Ferici
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino Avv. Giuseppe Recupero

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ANCONA

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Miranda

Avv. Paolo Mengoni Presidente della Camera Minorile di Ancona

Firmato digitalmente da
MARCO BAIETTA

CN = BAIETTA MARCO
T = Avvocato
SerialNumber =
TINIT-BTTMRC78L16D488J
e-mail = avv.baietta@studiolegalebf.it
C = IT